

TORNATA DEL 25 MARZO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. — *Omaggi* — *Discussione del progetto di legge relativo al pagamento degli arretrati del dazio consumo dovuto dai Comuni* — *Approvazione degli art. 1, 2, e 3* — *Appunti del Senatore Roncalli F. sull'art. 4 cui rispondono il Ministro delle Finanze e il Senatore Cambray-Digny, Relatore* — *Approvazione degli art. 4, 5, 6, 7 ed 8 ultimo del progetto di legge* — *Discussione del progetto di legge per disposizioni riguardo ai diritti d'autore delle opere dell'ingegno nella Provincia di Roma* — *Dichiarazioni del Senatore Amari professore* — *Approvazione dei due articoli del progetto* — *Squittinio sulle due leggi dianzi discusse* — *Discussione del progetto di legge per disposizioni relative alla riforma degli uffiziati e degli assimilati militari* — *Dichiarazioni dei Senatori Mezzacapo e Caccia* — *Emendamento proposto dal Senatore Lauzi all'art. 1. accettato dall'Ufficio Centrale* — *Modificazione proposta dal Ministro della Guerra, accettata dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, combattuta dal Senatore Mezzacapo* — *Dichiarazioni del Ministro della Guerra e dei Senatori Caccia e Menabrea in favore della modificazione proposta* — *Replica del Senatore Mezzacapo per fatto personale e controreplica del Senatore Pastore e del Ministro della Guerra* — *Dubbi del Senatore Errante cui risponde il Ministro della Guerra* — *Rettificazione proposta dal Senatore Chiesi approvata dall'Ufficio Centrale* — *Approvazione dell'articolo 1 modificato e dell'articolo 2.* — *Proposta di sostituzione dell'articolo 3 del progetto ministeriale al 4 del progetto dell'Ufficio Centrale, approvata* — *Emendamento proposto dal Senatore Caccia all'articolo 4* — *Proposta del Ministro della Guerra di rinvio dell'articolo 4 all'Ufficio Centrale* — *Presentazione di due progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e della Guerra. Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il prefetto di Reggio di Calabria, dei *Primi saggi statistici sulle condizioni amministrative, economiche e morali di quella provincia;*

Il Segretario del Comitato centrale per l'Esposizione Nazionale dei lavori femminili, del *Catalogo ufficiale di tutti gli oggetti che figurano nella Esposizione medesima.*

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AL PAGAMENTO DEGLI ARRETRATI DEL DAZIO CONSUMO DOVUTI DAI COMUNI.

(V. *Atti del Senato N. 45.*)

Presidente. Essendo già stata distribuita al Senato la Relazione sul progetto di legge relativo al pagamento degli arretrati del dazio consumo dovuti dai Comuni, progetto del quale è stata ieri dichiarata l'urgenza, io proporrei che si cominciasse questa tornata dalla discussione del medesimo.

Se non si fa osservazione in contrario, s'intenderà approvata la mia proposta, e pregherò il sig. Ministro delle Finanze a voler dichiarare se accetta le modificazioni proposte a questo progetto dalla Commissione di Finanza.

Ministro delle Finanze. Le accetto.

Presidente. Si darà lettura del progetto di legge come fu modificato dalla Commissione di Finanza.

(Il Senatore *Segretario Ginori Lischi* dà lettura del testo del progetto di legge).

(Vedi *infra*).

Presidente. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

« È convalidato il R. Decreto 19 febbraio 1871, n. 73. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se non si chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

« Art. 2. È prorogato sino a tutto aprile del corrente anno il termine di che è cenno all'art. 1 del Regio Decreto sopra citato. »

(Approvato).

« Art. 3. In pagamento delle somme dovute dai Comuni allo Stato pel debito di canone di dazio-consumo per l'anno 1870 e precedenti, non stato prorogato per legge e che non sarà stato soddisfatto all'epoca della promulgazione della presente, il Governo del Re è autorizzato ad accettare delegazioni dei comuni debitori sugli agenti incaricati di riscuotere per loro conto le sovrimposte comunali alle imposte dei terreni e dei fabbricati. »

(Approvato).

« Art. 4. Il debito di ciascun Comune, coll'aggiunta degli interessi scalari del 6 per cento all'anno dal 1 gennaio 1871, sarà ripartito in rate annuali consecutive eguali, e per ciascuna di queste rate il Comune rilascerà una delegazione a favore dello Stato.

» Le delegazioni non potranno essere più di cinque, e ciascuna non sarà inferiore ad un decimo delle sopradette due imposte per l'anno 1870.

» La scadenza di ciascuna delegazione coinciderà all'epoca dell'ultimo versamento che l'esattore dovrà fare per le imposte dell'anno rispettivo. »

Senatore Roncalli F. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Roncalli F. Io ho chiesto la parola per far osservare al Senato che l'interesse del 6 0/0 stabilito da quest'articolo mi sembra sia poco conveniente per l'Erario.

L'Erario, appunto per la non puntualità di questi Comuni nel fare i loro pagamenti, ha dovuto e dovrà ancora emettere dei buoni del Tesoro per far fronte alle spese dell'amministrazione dello Stato, per altrettanta somma quanta è quella non riscossa a tempo dai Comuni medesimi. Ora, questi buoni del Tesoro, almeno quelli che hanno la decorrenza e la durata di un anno, fruttano l'interesse del 7 0/0, e non è probabile che lo Stato possa ottenere investimenti in biglietti del Tesoro per un tempo più breve; in quanto che si tratta di capitali abbastanza vistosi che non si possono prendere che o dagli istituti pubblici o da banche molto forti le quali non prestano somme a piccoli intervalli.

Quindi non vedo per quale ragione lo Stato per l'impuntualità di alcuni Comuni abbia da sottoporsi alla perdita dell'1 0/0 degli interessi.

Pertanto io domanderei, che quand'anche si voglia accordare questo favore ai Comuni che sono stati impuntuali, si debba almeno far loro pagare l'interesse del 7 per 0/0.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io debbo osservare all'onorevole Senatore Roncalli che quest'interesse del 6 0/0 è già stabilito nella legge dell'anno scorso, che si può chiamare legge organica relativa a cotesti arretrati.

Ivi è fissato l'interesse del 6 0/0 per gli arretrati dovuti dai Comuni, di modo che ora non si potrebbe

guari modificare questo interesse, a meno di ritornare intieramente sulla legge dell'anno passato.

Convegno coll'on. Senatore Roncalli che le Finanze talvolta per i buoni del Tesoro massime a lunghi periodi devono pagare più del 6 0/0; ma io lo prego di osservare che essendo la cosa così stabilita per legge fin dall'anno scorso, ora non sarebbe conveniente di tornarci sopra.

È poi da aggiungere che l'essenziale è di trovare un modo per liquidare cotesto passato; poichè io non contesterò che in alcuni Comuni vi sia stata negligenza, anzi devo dire che se ve ne furono parecchi la cui diligenza fu lodevole, ve ne furono di quelli la cui negligenza è veramente deplorabile; ma qualunque siasi la causa di questo cumulo di arretrati, ora l'importante è di trovare modo di liquidarli affinché una volta messi in corrente coi pagamenti, e passate le circostanze eccezionali che hanno consigliato la proroga accordata, si stia fermi nella severa applicazione della legge.

Supponendo che i Comuni non vogliano valersi di questa legge, l'interesse dell'arretrato sarebbe appunto per la legge in vigore del 6 0/0; questa misura quindi non è una novità introdotta dalla legge ora in discussione.

Spero quindi che in considerazione di queste circostanze e della poca opportunità che vi sarebbe ora nel mutare le condizioni dell'interesse che furono fissate l'anno scorso, l'on. Roncalli non voglia insistere nella sua proposta.

Senatore Roncalli F. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Roncalli F. Sono veramente dolente di non potermi acconciare a quanto l'onorevole signor Ministro ha opposto alle mie osservazioni.

Per dir vero, non ho presente la legge citata dall'onorevole signor Ministro; ma parmi che dalle sue parole si potrebbe argomentare che la legge stessa non sia stata una decisione di massima generale, ma che sia stata emanata in occasione di altra proroga accordata già a questi Comuni.

Quindi ritengo che quella legge circa l'interesse sia stata applicata a qualche caso speciale, e che trattandosi di un nuovo favore, nulla ci sia in contrario al presente per cambiare le norme dell'interesse.

L'onorevole Ministro poi ha esteso la sua risposta ad un altro ordine di considerazioni, quello cioè della difficoltà delle riscossioni di questi crediti verso i Comuni che non hanno pagato.

Per rispondere a questa osservazione, dovrei prendere ad esame un articolo successivo di questa legge, sul quale appunto aveva intenzione di prendere la parola.

Io veramente non so comprendere come per un credito che ha lo Stato verso i Comuni in forza di un contratto che doveva essere stabilito con tutte le cautele necessarie, non si abbia altro mezzo, per pro-

cedere alla riscossione del credito stesso, fuori di quello di accordare favore sopra favore. D'altronde crederei che quando verremo ad una nuova scadenza, sarebbe il caso di dovere accordare ai Comuni nuovi favori, quando essi fossero renitenti a compiere il loro dovere, tanto più perchè vedo che non si pensa ad adottare la legge generale e concludente per la riscossione delle imposte, cosicchè non so come con una legge che non ci permette di riscuotere le imposte ordinarie, potremo poi riscuotere anche gli arretrati già agglomerati da molto tempo; e perchè vedo oltre ciò che in questa legge l'unica garanzia che il Governo prende verso i Comuni è quella di potere esigere le tasse che i Comuni imporranno per tale oggetto negli anni successivi. Ma queste tasse si esigono con lo stesso metodo delle imposte ordinarie e degli arretrati relativi; per conseguenza, nello stato attuale delle cose, non credo conveniente, in coscienza mia di poter ammettere questo favore.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Prima di tutto debbo osservare che questo interesse del 6 per 0,0 è stato stabilito nella legge dell'anno scorso non per un caso particolare, ma in generale per i Comuni che hanno un arretrato per dazio consumo; sono quindi privi di fondamento i dubbi del Senatore Roncalli che questo 6 per cento sia stato stabilito per un favore speciale.

Io poi debbo assicurare che con questo disegno di legge nessuno ha in mente di accordare delle proroghe. Io credo che l'onorevole Senatore Roncalli se ne persuaderà rendendosi conto preciso dello stato delle cose.

Nell'anno passato si trovava l'amministrazione al 30 settembre 1870, con un arretrato di circa 35 milioni che si era andato anno per anno accumulando; quindi uno stato di cose che rese necessarie le proroghe accordate dall'Amministrazione e confermate dal Parlamento.

Queste proroghe si riferivano a circa 18 milioni, i quali si sono rateati per gli anni avvenire, come risulta dai quadri uniti l'anno passato alla legge dei provvedimenti finanziari ed alla legge che approva gli stati di prima previsione deliberati dai due rami del Parlamento.

Restano quindi circa 16 milioni di arretrato. Su questo punto, pure, le disposizioni che il Parlamento adottò l'anno passato, hanno avuto molta efficacia, molti dei Comuni si sono affrettati a pagare, questi pagamenti sono stati abbastanza sensibili, poco meno cioè di 8 milioni. Quest'effetto è da attribuire essenzialmente alla disposizione contenuta nella legge dei provvedimenti finanziari dell'anno scorso, e per la quale ad ogni comune il quale tardasse oltre due mesi a pagare una rata di dazio consumo, dovesse lo Stato prendere l'amministrazione del dazio consumo.

Questa minaccia ebbe ottimo effetto come lo indica la cifra testè indicata. Rimaneva però sempre un debito abbastanza ragguardevole, per la sua entità, e soprattutto per il numero dei Comuni a cui si riferiva, che è di quasi 2000. Agevolmente comprenderà il Senato, che l'assumere l'amministrazione dei dazi per 2000 Comuni sarebbe stato per la finanza troppo grave impresa.

Da ciò nacque il pensiero di vedere se, senza concedere proroghe, non ci fosse qualche modo di agevolare a questi Comuni il soddisfacimento del loro debito e diminuire allo Stato il carico di tante Amministrazioni locali dei Dazi.

Il sistema delle proroghe neppure io lo accetto; e per proroga io intendo questo; che si conceda al Comune la facoltà di pagare in avvenire rateatamente sopra il suo bilancio la quota del dazio consumo arretrato. Invece sorse il pensiero di indagare se non vi fossero delle attività sicure del Comune le quali si fossero potute dedurre dal pagamento, ma naturalmente con uno sconto corrispondente a quell'interesse del 6 per cento che la legge dei provvedimenti finanziari aveva determinato.

Orà la legge stessa dei provvedimenti finanziari, come certamente non ignora l'onorevole Senatore, stabiliva che dovessero darsi ai Comuni dei compensi per i centesimi addizionali sulla ricchezza mobile evocati allo Stato. A questo proposito si considerò che dal momento in cui il Tesoro pubblico doveva dare a questi Comuni per i prossimi sei semestri certe somme, sarebbe pure stato più semplice scontare queste somme al saggio del 6 per cento stabilito dalla legge e dedurre la somma risultante dal debito di questi Comuni. Questa compensazione, non recando danno nè alle Finanze nè al Comune, fu fatta.

Per tal modo si diminuì ancora di un altro milione e mezzo il debito dei Comuni; ma tuttavia restava un debito, che a tutt'oggi, stando ai dati che ho ricevuti, par che sia di circa 6,700,000 lire.

Proroghe no, fu detto non solo da me, ma da tutti coloro, i quali, come l'onorevole Senatore Roncalli, si interessano a che la Finanza abbia i suoi incassi regolarmente.

Proroghe no, ripeto, perchè se accordiamo proroghe, ricadiamo negli inconvenienti di prima, ed allora si escogitò, se altro mezzo non vi fosse. Si disse ai Comuni: vediamo se non avete modo di dare una delegazione allo Stato sopra un terzo, la quale delegazione possa essere ricevuta in pagamento nè più nè meno come una cambiale.

In questo ordine di idee sorse il pensiero che il Comune assegnasse centesimi addizionali speciali, che non potesse distrarli per nessuna causa dall'oggetto del pagamento di questi arretrati e che creasse delegazioni corrispondenti a questi centesimi addizionali e pagabili entro un termine non maggiore di un quinquennio.

L'onorevole Senatore Roncalli, che avrà certamente

esaminato il progetto di legge, riconoscerà che queste delegazioni sono assicurate in guisa che lo Stato, che le riceve collo sconto del 6 0/0, le tiene, (come ha ben osservato l'onorevole signor Relatore nella sua Relazione) come una carta che potrebbe essere scontata presso un istituto di credito, di modo che la Finanza le ha nel suo portafoglio, presso a poco come numerario.

Io capisco benissimo che queste delegazioni effettivamente non sono numerario, ma l'onorevole Senatore riconoscerà però che codesto sistema non può chiamarsi di proroghe, imperocchè se vi ha credito sicuro, è certamente quello che si fonda sopra l'imposta fondiaria, con tutti i privilegi di quest'imposta.

Io sono d'accordo coll'onorevole Senatore preopinante nel desiderare che venga presto votata la legge di riscossione delle imposte; e godo di poter annunciare al Senato che nell'altro ramo del Parlamento è stata appunto ieri distribuita la Relazione sopra di quel progetto, che è quasi intieramente quello che piacque l'anno scorso al Senato di approvare, e che questo progetto è appunto il primo all'ordine del giorno, dopo la legge che attualmente si sta discutendo.

Posso assicurare l'onorevole Senatore Roncalli che io farò tutto il possibile perchè questa legge della riscossione delle imposte tanto desiderata da tutti coloro che si interessano alle finanze e al buon ordine dell'amministrazione riceva finalmente i suffragi dei due rami del Parlamento.

Date queste spiegazioni, io lo prego di considerare le cose sotto tutti i punti di vista, lo prego di considerare che si tratta di liquidare un passato che si è accumulato; lo prego di considerare i buoni effetti che già si sono ottenuti per la via in cui il Parlamento ha voluto che l'amministrazione si mettesse sopra questo argomento; lo prego di considerare ancora che qui non si tratta di proroga propriamente detta, ma di un provvedimento che non lascia più all'amministrazione comunale la facoltà di pagare o non pagare; l'amministrazione comunale, una volta che avrà pagato questi centesimi addizionali relativi alla delegazione, non potrà toccare più nulla.

La sola differenza quindi fra un pagamento fatto oggi e un pagamento che stabilisce questo progetto di legge è questa, che si paga con una cambiale, sulla sicurezza della quale non vi è a dubitare, anzichè pagare in contanti.

Siccome poi quel ritardo al pagamento delle cambiali rilasciate dai Comuni importa lo sconto del 6 0/0, così ne segue che se per esempio la Finanza avesse bisogno di realizzare questa cambiale e trovasse un istituto di credito che la scontasse al 6 0/0, l'effetto per la Finanza sarebbe nè più nè meno come se fosse pagata in giornata; dopo queste spiegazioni spero che l'onorevole Roncalli non vorrà ricusare il suo autorevole suffragio a questa legge.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore Roncalli. Domando la parola.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Roncalli a sentir prima quello che sta per dire l'onorevole Relatore.

La parola è al Relatore.

Senatore Cambray-Digny, Rel. Dopo le parole dette dall'onorevole Ministro delle Finanze, e le spiegazioni con tanta chiarezza date dal medesimo intorno a questa legge ed intorno alle obiezioni mosse dallo onorevole Senatore Roncalli, non ho che pochissime osservazioni da aggiungere e specialmente in quanto riguarda gli arretrati in materia di dazio consumo, e la necessità riconosciuta sia dall'anno scorso dai due rami del Parlamento di usare mezzi prudentziali, ma blandi e razionali, perchè questi arretrati venissero a cessare.

Specialmente mi preme di far considerare al Senato che sebbene tra i Municipi, i quali si sono trovati morosi al pagamento del canone di dazio consumo ce ne possa essere una parte redarguibile per lo meno di negligenza; non bisogna poi neanche dissimulare che vi sono state gravi ragioni le quali in molti casi hanno prodotto la stessa conseguenza. Io ne citerò una sola, e spero che l'onorevole Roncalli, riconoscerà egli stesso la verità di queste mie osservazioni. Non ignora l'onorevole Roncalli, come nei decorsi anni, moltissimi arretrati ci sono stati nell'incasso delle imposte dirette e segnatamente della ricchezza mobile; non ignora parimenti il Senato come su codeste imposte vi fossero dei centesimi addizionali dei Comuni, i quali erano rimasti lungamente in arretrato, come era rimasto il principale delle imposte; e ne è venuta la conseguenza che molti di questi Comuni, i quali avevano posto in bilancio questi centesimi addizionali sulla ricchezza mobile per somme ragguardevoli, non li riscuotevano, e quindi si trovavano nell'impossibilità di fare il pagamento del canone del dazio consumo.

Questo stato di cose ora in gran parte è cessato, ed è cessato semplicemente e puramente, perchè ne è venuta meno una delle cause. Sopra la tassa, sulla quale più specialmente si verificavano questi arretrati, non possono più sovrainporre i Comuni; i centesimi addizionali non si possono mettere che sulle imposte fondiarie; e ognuno sa che sulle imposte fondiarie è molto più facile incassare le rate alla rispettiva scadenza.

Ogni ritardo a più forte ragione scomparirà quando, come l'onorevole Senatore Roncalli ha accennato, e come ha dichiarato l'onorevole Ministro, potremo avere finalmente in attività una buona legge per l'esazione delle imposte dirette.

Mentre adunque si comprende come una parte di questi Comuni, e per una forte somma si sieno trovati, o meglio si sieno dovuti trovare in arretrato, si capisce altresì che le condizioni e le ragioni per le quali quest'arretrato si è formato, sono già in parte eliminate e in parte, è sperabile, saranno eliminate sollecitamente.

Quindi è che io ritengo, e la Commissione ha ritenuto che giovi soprattutto disbrigare il più sollecitamente possibile la liquidazione di questo arretrato e la sistemazione del medesimo in modo che esso possa così gradatamente sparire.

L'onorevole signor Ministro ha accennato come i provvedimenti presi nello scorso anno fecero già versare nelle casse del Governo per 8 milioni di questi arretrati; è perciò sperabile che in questo modo si procederà ulteriormente; e davvero la legge che viene presentata facilita (e, non si può dissimularlo, non senza sensibile sacrificio del Governo), facilita, dicevo, questo risultato, il quale, non bisogna illudersi, è della massima importanza per l'amministrazione dello Stato.

Io perciò mi unisco all'onorevole signor Ministro per pregare l'onorevole Senatore Roncalli a non insistere più oltre sulla variazione del saggio dello sconto. Già egli ha inteso come il saggio sia tale, che se il Governo volesse scontare cotesti titoli immediatamente presso uno stabilimento di credito, avrebbe la quasi certezza di ottenere gli stessi patti; giacchè con tali e tante garanzie quante se ne offrono per codesta carta, egli è naturale e certo che si otterrebbero gli stessi vantaggi; ma, quand'anche qualche piccolo sacrificio si dovesse fare, il rendere più difficile questa liquidazione, non è, se n'accerti l'onorevole Senatore Roncalli, non è nell'interesse delle Finanze.

Per queste ragioni, ripeto, io mi unisco al signor Ministro, ed insisto nel pregare l'onorevole Senatore Roncalli a ritirare la sua proposta.

Presidente. La parola spetta al Senatore Roncalli.

Senatore Roncalli F. Dopo quanto è stato detto con tanta cortesia, e con tanta chiarezza dall'onorevole Ministro delle Finanze, e dall'onorevole Relatore, non insisterò più oltre nella fatta proposta.

Devo però dichiarare che io accetto questa legge come un minor male, non come un bene che ne possa derivare al Governo; inquantochè veramente non posso persuadermi che da questa non provenga alla Finanza un danno che si sarebbe forse potuto riparare.

Io poi accetto con piacere l'assicurazione data dall'onorevole Ministro che presto sarà posta in vigore una buona legge di riscossione delle imposte dirette; perchè devo dichiarare, ciò che non ignorano certo nè l'onorevole Ministro, nè l'onorevole Commissione, che ai contribuenti è assai più gravoso il pagamento di nuove imposte quando vedono che il Governo non si prende le cure necessarie per l'esazione delle antiche.

Presidente. Ne-sun altro domandando la parola, rileggo l'articolo 4 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva l'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 5. Il comune, nel deliberare sull'emissione delle delegazioni, dovrà pur deliberare per tutti gli

anni cui queste si riferiscono l'imposizione e l'applicazione delle sovraimposte comunali alle imposte dei terreni e dei fabbricati nella misura sufficiente ad eseguire l'intero pagamento delle delegazioni stesse.

» La deliberazione di cui sopra è irrevocabile per tutti gli anni cui si estendano le delegazioni, a meno che il Comune non saldi il suo debito prima della loro scadenza.

(Approvato.)

« Art. 6. Le somme riscosse a titolo di sovraimposte comunali saranno dagli agenti incaricati della riscossione versate nelle casse erariali man mano che giungano le scadenze per i versamenti delle imposte principali, e fino all'estinzione della delegazione per l'anno rispettivo. Prima che questa estinzione sia seguita, i Comuni non potranno destinare ad altri usi alcuna somma che provenga dalle sovraimposte comunali di cui all'articolo 5, nè alcuna somma che provenga dalle medesime potrà sequestrarsi dai terzi per crediti verso il Comune.

» Le sovraimposte comunali destinate al pagamento delle delegazioni, e finchè queste sieno estinte, sono parificate in tutto all'imposta principale sia nei rapporti verso i contribuenti, sia in quelli verso lo Stato.»

(Approvato.)

« Art. 7. L'agente incaricato della riscossione delle sovraimposte comunali destinate all'estinzione delle delegazioni, sia esso governativo o comunale, è responsabile personalmente dell'esecuzione del precedente articolo, e non può coi proventi delle sovraimposte delegate fare alcun pagamento od altro impiego, prima che sia estinta la delegazione dell'anno rispettivo.

» Se, ciononostante, venisse a mancare l'integrale estinzione di un'obbligazione e non fosse saldata altrimenti alla scadenza, il Governo procederà come è prescritto per i casi di mora dei Comuni al pagamento dei canoni del dazio consumo, salva qualunque altra via legale, per essere soddisfatto.»

(Approvato.)

« Art. 8. Entro un trimestre dalla pubblicazione della presente legge, i Comuni i quali per il disposto degli articoli 2 e 3 dell'allegato Z della legge 11 agosto 1870, num. 5784, hanno facoltà di pagare per rate il debito arretrato per dazio consumo a tutto il 1869, potranno eseguire il saldo pagamento delle rate a scadere con uno sconto il cui saggio sia quello dell'interesse netto di ritenuta corrispondente al corso del consolidato il 31 marzo 1870.»

(Approvato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI RIGUARDO AI DIRITTI D'AUTORE DELLE OPERE DELL'INGEGNERO NELLA PROVINCIA DI ROMA.

(V. Atti del Senato N. 42.)

Presidente. Verrebbe ora il progetto di legge relativo alla riforma degli ufficiali e degli assimilati

militari; ma essendo l'onorevole Ministro delle Finanze, qui presente, incaricato di sostenere la discussione di quello relativo ai diritti d'autore delle opere dell'ingegno nella Provincia di Roma, porremo prima queste in discussione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Se non fosse indiscrezione, io oserei pregare l'onorevolissimo signor Presidente ed il Senato a voler passare allo squittinio segreto sopra il disegno di legge testè votato; imperocchè siamo al 25 di marzo, e bisogna che prima della fine del mese sieno date le disposizioni relative al medesimo. Se desso fosse definitivamente votato di buon'ora dal Senato, io pregherei l'altro ramo del Parlamento ad approvarlo anche di quest'oggi, per potere nell'udienza di domani sottoporlo alla firma di S. M.

Presidente. Era precisamente mia intenzione di far procedere immediatamente allo squittinio segreto; poi ho considerato che, siccome il signor Ministro delle Finanze era ancora qui trattenuto per l'altro progetto di legge che fu presentato dal suo Collega il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, legge che molto probabilmente verrà approvata senza discussione, si sarebbero potute votare in una sola volta ambedue le leggi; quindi, se il signor Ministro delle Finanze lo consente, si aprirà immediatamente la discussione sul progetto di legge relativo alle disposizioni riguardo ai diritti d'autore delle opere dell'ingegno nella Provincia di Roma.

Ministro delle Finanze. Sono agli ordini del Senato.

Presidente. Allora io prego il signor Ministro a voler dichiarare se accetta le modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale in questo progetto.

Ministro delle Finanze. Le accetto.

Presidente. Prego i membri dell'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Il Senatore Segretario Chiesi legge il testo del progetto).

(Vedi *infra*.)

Presidente. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Senatore Amari, Prof., Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari, Prof., Io debbo far presente al Senato che il Relatore di questo progetto di legge, l'onorevole Senatore Scialoja, per una indisposizione sopravvenutagli non può assistere a questa discussione, ed ha incaricato me, come uno dei membri dell'Ufficio Centrale, di sostenere la discussione del progetto di legge in sua vece, se occorresse.

L'Ufficio Centrale era stato unanime nell'accettare le modificazioni proposte dall'onorevole Senatore Scialoja, il quale ne conferì coll'onorevole Ministro di

Agricoltura, Industria e Commercio, epperò io credo che l'onorevole signor Ministro le accetterà.

Presidente. Ha già dichiarato di accettarle.

Senatore Amari, Prof. Dunque non mi occorre di dire altro al Senato, se non che le modificazioni portate al presente progetto di legge si riferiscono all'articolo 2, per dichiarare i diversi modi con cui si deve tener conto delle privative che erano in vigore nella Provincia Romana prima dell'emanazione della presente legge, e per estendere il termine delle dichiarazioni dei godenti della privativa ad un mese al di là di quello che proponeva il Ministero nel suo progetto di legge.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola sulla discussione generale, si passerà a quella degli articoli.

« Art. 1. Il termine stabilito nell'articolo primo del Regio Decreto 13 novembre 1870, N. 6045, è prorogato fino al 30 giugno 1871.

» La dichiarazione prescritta dal detto articolo e dalla legge 30 giugno 1867, N. 3767, è necessaria nel caso in cui coloro che hanno diritti precedentemente acquisiti nelle provincie delle quali è fatta menzione nella legge e nel decreto suddetti, vogliano giovare dei benefici preveduti dall'art. 40 della legge 25 giugno 1865, N. 2337.

» Non occorre la dichiarazione prescritta da quest'ultima legge citata, per conservare nel territorio di ciascuna d'esse provincie, i diritti precedentemente acquisiti nella importanza e durata che avevano secondo le leggi locali preesistenti.

» Non occorre neppure nuova dichiarazione per estendere alle provincie medesime i diritti di autore acquistati nel Regno d'Italia in virtù della legge 25 giugno 1865; salva l'efficacia delle convenzioni e dei giudicati che abbiano potuto aver luogo finora per effetto d'una diversa intelligenza della legge. »

Se non si chiede la parola metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. La presente legge entrerà in vigore col 1° aprile 1871. »

(Approvato.)

Presidente. Si procederà alla votazione per squittinio segreto sulle due leggi ora discusse.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Presidente. Prego i signori Senatori a non assentarsi perchè rimane ancora a discutersi un progetto di legge.

Risultato della votazione.

Progetto di legge per disposizioni riguardo ai diritti d'autore delle opere dell'ingegno nella Provincia di Roma.

Votanti . . .	72
Voti favorevoli .	67
Contrari . . .	5

(Il Senato adotta.)

Progetto di legge relativo al pagamento degli arretrati del dazio consumo dovuto dai Comuni.

Votanti 72

Voti favorevoli . 68

Contrari 4

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEGLI UFFICIALI E DEGLI ASSIMILATI MILITARI.

(V. *Atti del Senato N. 26.*)

Presidente. Ora riprenderemo il nostro ordine del giorno, che porta la discussione del progetto per disposizioni relative alla riforma degli ufficiali e degli assimilati militari.

Prego i membri dell'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Domando al Sig. Ministro della Guerra se accetta le modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale.

Ministro della Guerra. Lo accetto.

Presidente. Si darà lettura del progetto di legge colle modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale.

(Il Senatore Segretario Chiesi dà lettura del testo del progetto.)

(Vedi *infra.*)

Presidente. È aperta la discussione generale.

Senatore Mezzacapo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mezzacapo. *Rel.* I signori senatori avendo letto la Relazione avranno veduto che le decisioni dell'Ufficio Centrale sono per la più parte a maggioranza, e da qualche osservazione da me fatta ed inserita nella Relazione stessa vedono che il dissidente son io: quindi non potrei essere il difensore di questa legge: ne faranno le veci i miei colleghi dell'Ufficio Centrale.

Senatore Caccia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Caccia. L'Ufficio Centrale sin da principio votava ed approvava questa riforma del progetto del Ministero alla maggioranza di quattro voti sopra uno. Due dei membri che fanno parte di questa maggioranza sono ora assenti, ed uno di essi impedito per malattia. Non era però profondo lo screzio fra i membri dell'Ufficio Centrale giacchè i quattro della maggioranza affidavano all'on. Mezzacapo l'incarico della Relazione, ma poichè la divergenza, cammin facendo divenne sempre più grave, talchè l'on. Relatore credè di astenersi dal sostenere il progetto di legge, la maggioranza, rappresentata com'è, farà il suo dovere.

Ho fatto questa dichiarazione al Senato perchè non si creda maggioranza quella composta di due membri su cinque.

Presidente. Poichè nessun altro domanda la parola, si terrà chiusa la discussione generale, e passeremo a quella degli articoli. Se ne darà nuovamente lettura.

Il Senatore Segretario Chiesi, rilegge gli articoli.

« Art. 1. Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge saranno collocati nella posizione di riforma giusta l'art. 25 della legge 25 maggio 1852:

« 1° Gli ufficiali di ogni grado e gl'impiegati militari assimilati in disponibilità od aspettativa, i quali siano giudicati inabili per difetti fisici o per altro motivo di inettitudine alle funzioni del proprio grado.

» 2° Gli ufficiali di ogni grado ed arma ed impiegati militari assimilati di grado, i quali sebbene in servizio effettivo all'epoca della promulgazione della presente legge, risultassero dagli specchi caratteristici e dai rapporti in iscritto inabili a proseguire nel servizio effettivo dell'arma e corpo rispettivo per alcuna delle cause accennate di sopra; ovvero si rendessero inabili nel corso dell'anno stesso per fisica indisposizione. »

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Nel progetto ministeriale l'articolo 1. incominciava con questa frase: « Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge saranno ecc. » Il progetto riformato dall'Ufficio Centrale incomincia invece colla frase: « Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge ecc. » Ora, l'inciso dello stesso articolo 1 che termina colle parole: « si rendessero inabili nel corso dell'anno stesso per fisica indisposizione » poteva star bene colla prima dicitura che fissava il termine ad un anno, ma non può stare con quella di 18 mesi.

Io non intendo di parlare sul merito della quistione, ma sottopongo quest'avvertenza all'Ufficio Centrale perchè esso decida se s'intende parlare di un anno solo, oppure di 18 mesi.

Presidente. Da la parola al senatore Pastore.

Senatore Pastore. È perfettamente fondata l'osservazione del'onorevole Senatore Lauzi, e l'Ufficio Centrale già si disponeva a proporre al Senato di correggere l'errore sfuggito, perchè è naturale che, cambiando il periodo di un anno in quello di diciotto mesi, doveva cambiarsi altresì la frase seguente alla quale la prima si riferiva.

L'Ufficio Centrale quindi propone che alle ultime parole dell'articolo primo: « ovvero si rendessero inabili nel corso dell'anno stesso ecc. » si sostituiscano le seguenti: « ovvero si rendessero inabili nel corso dei diciotto mesi ecc. »

Presidente. Dunque resta fissato che alle parole, *nel corso dell'anno stesso* si sostituiscano le altre *nel corso dei diciotto mesi ecc.*

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Da la parola al Signor Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Io crederei che al secondo comma, che termina colle parole: « inettitudine alle funzioni del proprio grado » si aggiungessero le seguenti: « in servizio attivo », e ciò per to-

gliere ogni equivoco, giacchè, come tutti sanno, nell'esercito vi sono gli uffiziali in servizio attivo e gli uffiziali in servizio sedentario.

Lo scopo essenziale di questa legge è precisamente quello di dispensare dal servizio militare, mediante alcuni speciali favori, quegli uffiziali che non sono più idonei al servizio attivo.

Ciò posto, se si lascia l'articolo come sta, nella applicazione della legge potrebbe nascere il dubbio se si tratta dell'attitudine alle funzioni del *grado* in servizio attivo, oppure del *grado* in servizio sedentario.

Fatta invece l'aggiunta da me proposta, cesserebbe ogni causa di equivoco, e per naturale conseguenza dovrebbe poi anche a suo tempo sparire l'ultimo comma dello articolo 3. della Commissione, con cui è stabilita una specialità per gli uffiziali dello Stato maggior delle piazze, non avendo più esso comma ragione di esistere.

Questa proposta è poi anche motivata dalla considerazione, che nell'articolo 1o sono in due distinti alinea contemplati gli uffiziali che si trovano in aspettativa, e quelli che sono attualmente in effettivo servizio presso i corpi. Se non si aggiungesse l'indicazione *in servizio attivo*, si farebbe una posizione molto più favorevole agli uffiziali che attualmente si trovano in aspettativa che non a coloro i quali sono presenti ai corpi, dappoichè al numero 2 è detto, *che risultassero inabili a proseguire nel servizio effettivo del corpo nel quale si trovano*. Dunque gli uffiziali di fanteria, di cavalleria e di artiglieria in servizio effettivo devono essere riformati se non sono più idonei al servizio nell'arma in cui attualmente si trovano, mentre quelli in aspettativa potrebbero continuare in servizio essendo trasferiti in un corpo sedentario, e quindi, come ripeto, avrebbero un vantaggio sopra quegli altri che si trovano attualmente in servizio effettivo, incongruenza che sparirebbe colla proposta che io faccio e che d'altra parte già entrava nello spirito del progetto primitivo del Ministero, benchè forse non fosse in modo ben preciso fatta risultare.

Presidente. L'onorevole Ministro adunque propone di aggiungere le parole: *in servizio attivo* alla fine del numero 1, e di sopprimere in conseguenza l'ultimo capoverso proposto dall'Ufficio Centrale all'articolo 3.

L'Ufficio accetta questa proposta?

Senatore Pastore. La maggioranza dell'Ufficio Centrale vi acconsente, e trova anzi molto opportuna la distinzione proposta dal signor Ministro.

Senatore Mezzacapo. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Mezzacapo. La legge che si propone è certo una legge necessaria. Quante volte ci sieno uffiziali nell'esercito inabili al servizio, debbono essere riformati; questo è giusto; ma nel far ciò bisogna necessariamente aver riguardo ai diritti acquisiti e non trascurarne alcuno.

Con quest'aggiunta che si fa, si verrebbero a colpire gli uffiziali di piazza, i quali sono uffiziali che apparten-

gono ad una classe speciale. E si badi bene a ciò: la legge dice che sono riformabili tutti gli uffiziali i quali sono inabili al servizio pel corpo o l'arma cui appartengono. Questi uffiziali, appartenendo alla classe di quelli di piazza, non potrebbero essere riformati se non per inabilità come uffiziali di piazza.

Se si vuole invece che questi uffiziali siano riformati perchè ce n'è un'eccedenza in disponibilità, non è giusto che cada su di essi la pena di questa necessità che non viene dal fatto proprio, ma da una circostanza esteriore.

Quando un uffiziale è in servizio, sino a che è abile è garantito dalle leggi vigenti, al punto di potere avere la sicurezza di raggiungere gli anni di servizio che gli danno il diritto al minimo del ritiro; e se oggi per una necessità qualunque si debba questo uffiziale allontanare dalle file più presto, giustizia vuole che non gli si possa togliere quello che aveva diritto di conseguire.

Il diritto del Governo di disfarsi di un ufficiale comincia dopo l'epoca in cui questo ha raggiunto il tempo di servizio che gli dà diritto al minimo della pensione di ritiro; e quindi a questo minimo ha diritto di giungere l'uffiziale abile;

Se si mette in ritiro prima, giustizia vuole che gli si dia il minimo della pensione di ritiro.

Quindi non si può con giustizia, come con questa legge si vorrebbe fare, riformarlo dichiarandolo inabile come ufficiale che appartenga al servizio attivo. Esso non è ufficiale in servizio attivo, ma è un ufficiale del corpo di piazza.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. L'onorevole Mezzacapo parmi abbia preso equivoco e se si compiacerà di rileggere il numero 1 dell'articolo primo, vedrà che è appunto fatta questa distinzione; vi si dice infatti:

« 1. Gli uffiziali d'ogni grado e gl'impiegati militari assimilati in disponibilità od aspettativa, i quali siano giudicati inabili per difetti fisici o per altro motivo di inettitudine alle funzioni del proprio grado. »

Come chiaramente appare non si vuol qui parlare degli uffiziali dello Stato maggiore delle piazze; bensì di quelli di fanteria, d'artiglieria ecc. che si trovano in aspettativa. Questi uffiziali non dovrebbero essere riformati se non quando fossero dichiarati non idonei non solo al servizio nell'arma, cui appartengono, ma anche al servizio sedentario.

Invece quelli della stessa arma o dello stesso Corpo che si trovano attualmente in servizio effettivo, sarebbero riformati, a tenore dell'alinea numero 2, ancorchè fossero idonei al servizio sedentario. Lasciando adunque la dicitura dell'articolo senza l'aggiunta da me proposta, si verrebbe a questo assurdo; ed il signor Senatore Mezzacapo ha mostrato di aver inteso l'articolo in un senso affatto diverso da quello che significano le parole; infatti esso opina che

tutti quelli che sono in aspettativa appartengano allo Stato Maggiore delle Piazze, mentre evidentemente ciò non è.

Dunque ripeto che lasciando sussistere l'attuale dicitura dell'articolo senza aggiungervi le parole *in servizio attivo* ne risulteranno nella pratica gl'inconvenienti e la ingiustizia che ho accennato.

In quanto poi al concetto generale della legge, mi è d'uopo di tranquillare il Senato e l'onorevole Mezzacapo.

Senatore Mezzacapo. Domando la parola.

Ministro della Guerra. Si tratta qui di disposizioni grandemente favorevoli alla classe di questi ufficiali, disposizioni che essi attendono ansiosamente da due anni.

Se non si adottasse questa legge, migliaia di ufficiali dovrebbero essere colpiti dalla legge antica, la quale è loro assai meno favorevole sotto il punto di vista dell'interesse pecuniario.

Qui non è questione di dispensare dal servizio che quegli ufficiali i quali dai loro stati di condotta già esistenti, dal parere dei comandanti di Corpo, e dopo essere stati esaminati da ufficiali generali o ispettori risulteranno, in modo chiaro e preciso, non idonei a continuare il servizio; e dopo pronunciato il giudizio, potranno ancora appellarsi ad una Commissione speciale.

Tuttavia, anche collocati in riforma, questi ufficiali verranno pur sempre a trovarsi in condizioni assai più vantaggiose che gl'impiegati civili in soprannumero i quali, quando collocati in disponibilità, se dopo due anni passati in questa posizione, non sono richiamati in servizio, perdono ogni diritto di essere riammessi in impiego; e se non hanno 25 anni di servizio, sono ringraziati semplicemente. Invece vi sono ufficiali che da 6 o 7 anni si trovano in aspettativa, hanno sempre continuato a ricevere metà dello stipendio ed il loro servizio è sempre decorso. Ora si tratta di liquidar loro una pensione in modo assai favorevole; eppure al dire del generale Mezzacapo sarebbero maltrattati.

Non vorrei che il Senato, dalle parole pronunziate dall'onorevole Mezzacapo, avesse a credere davvero che questa, di cui ci stiamo occupando, sia una legge draconiana, mentre nel fatto essa è anzi assai benefica, ed a me risulta che la maggior parte degli ufficiali, cui sarà da applicarsi, l'aspettano con impazienza e la saluteranno con gioia; dappoichè ben prevedono che, quando fosse respinta, ed il Ministero fosse obbligato ad applicare loro la legge esistente, verrebbero essi veramente a trovarsi in dolorose condizioni.

Per ciò poi, che è più specialmente degli ufficiali di piazza, ve ne ha, è vero, un certo numero in servizio effettivo, e quasi venti volte tanti in aspettativa; quelli, che sono in servizio effettivo, se hanno l'idoneità per continuare nel servizio stesso, non havvi ragione, per la quale non vi debbano essere lasciati. Quanto a quelli che sono in aspettativa, essi vi furono collo-

cati già in forza di un primo giudizio, secondo cui furono riconosciuti meno idonei a continuare anche nel servizio dello Stato maggiore delle piazze.

Concluderò pertanto, pregando il Senato a volere accettare la proposta della maggioranza della Commissione, e a persuadersi che si tratta di una legge, che favorisce grandemente la categoria degli ufficiali, dei quali, al giorno d'oggi, abbiamo ancora 3100 in più del numero richiesto dai quadri.

Fra questi ve ne ha un certo numero che palesemente si sa non possedere le qualità fisiche od intellettuali per coprire il proprio posto, e siccome bisognava pur adottare un temperamento a loro riguardo, così, se si approvi questo progetto di legge, si sarà ad essi provveduto in modo assai vantaggioso.

Senatore Mezzacapo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mezzacapo. Non è già che io non abbia osservato qual era la forma di quest'articolo: ma diceva che con le parole che si vogliono aggiungere o variare si fanno passare gli ufficiali di piazza per questa stregua; mentre che prima vi era un articolo apposito che ne parlava.

Dicendo che tutti gli ufficiali indistintamente debbono essere idonei per l'attività di servizio, è una specie di via per la quale si fanno passare tutti gli ufficiali di piazza non riformabili come tali: mentre che, come era detto prima, ciascuno deve essere atto al servizio del Corpo a cui appartiene. Se appartenevano al Corpo di piazza, non si poteva con giustizia applicar loro la disposizione della legge che riguardava gli ufficiali in attività di servizio, od anche in aspettativa appartenenti a Corpi di altra natura.

In quanto poi alla osservazione dell'onorevole Ministro, che questa legge sia una legge di beneficenza, osservo che essa si presenta sotto questo aspetto; ma per la sola ragione che è meno cattiva delle altre. Ma perchè si possa dire che questa legge sia veramente benefica, bisogna vedere quali siano i servizi che realmente sono stati resi, e che si vogliono ricompensare. L'onorevole signor Ministro della Guerra nella sua Relazione sul progetto di legge ha detto che si tratta di ufficiali i quali sebbene non sieno più nel vigore dell'età, o per altre ragioni non siano più abili al servizio, hanno tuttavia diritto a particolare benemerita dalla Nazione.

Prima di giudicare se la ricompensa sia veramente proporzionata al servizio, bisogna vedere qual genere di servizio questi individui abbiano reso.

Gli ufficiali a cui si allude sono in massima parte coloro che nel 1859 presero servizio sia nell'esercito subalpino, sia nei vari altri che si formarono nelle diverse provincie italiane, sorti dal movimento della rivoluzione, e formati di elementi in gran parte non militari.

L'esercito subalpino non poteva da solo compiere l'impresa: aveva bisogno del concorso del paese tutto.

L'esercito subalpino apparteneva ad uno Stato costituito, il quale per ragioni internazionali non poteva direttamente con la forza liberare le provincie soggette.

Non si poteva procedere alle annessioni senza che precedesse la libera votazione di quelle provincie.

Questa votazione era impossibile fintantochè le forze dei Governi in oggi spodestati non fossero state combattute da altre forze, che non potevano essere quelle dell'esercito subalpino.

La necessità dunque della creazione di quelle nuove truppe: la necessità che i cittadini volenterosi accorressero a formare un nucleo di forze, capace di rovesciare quei Governi, e liberare i popoli, era assoluta per rendere possibile il compimento di questo grande atto, nè potevano essere surrogate da altre. Nè è a dirsi che l'impresa era facile: l'impresa può essere riuscita meno difficile di quello che appariva, ma chi si avventura in siffatte imprese, sa che vi ha più da perdere che da guadagnare.

È una fortuna che sia riuscita. Su dieci imprese di questo genere, una sola ne riesce.

Questi uomini dunque hanno concorso ad una operazione, senza la quale erano impossibili i plebisciti; senza l'esercito meridionale, l'annessione delle provincie meridionali non poteva avere effetto. Nelle provincie centrali, se mancavano le truppe dell'Emilia, probabilmente il Duca di Modena avrebbe rioccupato il ducato, e le truppe svizzere, e le altre truppe romane, che si trovavano già nel giugno raccolte a Pesaro, avrebbero rioccupato le Romagne e Bologna.

Senza queste truppe la possibilità dunque di fare l'Italia non c'era, ed il sospiro degl'Italiani di tanti secoli, oggi sarebbe ancora un desiderio.

Queste truppe non potevano essere surrogate da altre, quindi dico che il servizio da esse reso è grandissimo.

Cittadini non militari, non obbligati da nessun legame antecedente, accorrono sia nelle file dell'esercito subalpino, sia in quelle dei nuovi eserciti; e anche spesso in età molto inoltrata abbandonano le loro famiglie, i loro affari, la loro carriera, per prendere le armi. E dopo che il fatto è compiuto, dopo che essi sono completamente e felicemente riusciti nell'impresa, dopo che per alcuni anni sono rimasti in disponibilità, qual sorte loro si prepara?

Alcuni venticinquesimi del minimo della pensione; tanto quanto basta per languire nella miseria!

Vero è che questa legge è men dura della legge ordinaria, ma per l'effetto ultimo, tra le due non vi corre gran divario.

La differenza è solo tra un grado più o un grado meno di miseria;... ma sempre miseria!

Ora, non credo che ciò possa non ferire il sentimento di giustizia degli Italiani, e che questi possano approvare che coloro i quali resero così importanti servizi, si veggano trascinare la vita nella miseria in mezzo alle piazze ove già molti se ne vedono.

Il signor Ministro della Guerra stesso ha detto che questi ufficiali sono innanzi cogli anni; ciò è verissimo. Ragione di più per pensarvi, perchè il giorno che saranno ridotti in uno stato miserabile, non avranno neppure la possibilità di mutare in meglio la loro posizione.

In quella età non si può cominciare una carriera, nessuno accetta un alunno o un novizio in età già avanzata; essi perciò sono condannati a rimanere nello stato in cui li porrà questa legge, e lo stato di coloro che non avranno ricchezze proprie, sarà inesorabilmente per il resto della vita quello che ho indicato poco prima.

Questa legge colpisce altresì alcune classi di ufficiali o di assimilati di grado, i quali, perchè soppressi gli impieghi che sostenevano nell'armata, non si potrebbero oggi ricollocare in servizio.

Questo fatto della soppressione dell'impiego è accidentale. Al momento in cui essi presero servizio le condizioni erano ben altre, vi era una legge che garantiva la loro posizione, ed oggi non si può loro togliere.

Il dire che la legge che riguarda lo stato degli ufficiali sia meno cattiva di quella che riguarda lo stato degli impiegati civili, non è una ragione valevole per sostenere che questa legge sia buona.

Forse sarebbe il caso di vedere se quella legge non dovesse rifarsi.

D'altra parte, quando esiste una legge tassativa che assicura un diritto, non si può per analogia cercare in un'altra legge un fatto, per restringere un diritto già acquistato da un individuo. Che la legge non parli specialmente del caso di soppressione di Corpo o di soppressione d'impiego, quando è permanente, e non permetta più il ritorno in servizio, si può tanto interpretare come una dimenzianza quanto come una cosa fatta a partito; ma ciò importa poco; perchè dico che quando un individuo ha acquistato un diritto in forza d'una legge, questo diritto non gli si può togliere; se la legge avesse esistito prima, la cosa sarebbe diversa. È cosa certa che l'Ufficio Centrale stesso ha riconosciuto che qualche cosa era da fare in questa legge, e l'ha migliorata con quelle raccomandazioni al Ministro di trovar modo di collocare gl'insegnanti, se fosse possibile, presso il Ministero di pubblica Istruzione. Aveva cercato anche il Ministro stesso di migliorare la condizione degli ufficiali, permettendo che ritornassero in servizio gli ufficiali riconosciuti abili ma dall'aver diminuito il male, non viene di conseguenza che, per ciò che resta, il male non sia sempre assai grave.

Io quindi sono d'opinione che l'aggiunta del Signor Ministro non debba ammettersi, ed invece si debba guardare molto ai miglioramenti da introdurre in questa legge.

Senatore Caccia. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Caccia.

Senatore **Caccia**. L'onorevole preopinante ha preso occasione dalla modificazione che si volle fare dal Ministro della Guerra all'articolo primo per entrare in una discussione che direi generale; giacchè è da conoscere che il dissenso intervenuto nell'Ufficio Centrale, appunto versò su varie accuse, che l'onorevole Mezzacapo faceva al progetto di legge, le quali io verrò esponendo.

Egli lo accusò sempre di regionalismo, egli lo accusò di essere un provvedimento che esclude per escludere; egli poi lo disse sempre una legge di favore per certi ufficiali e d'ingiustizia per altri; tutto questo lo condì con osservare che questa legge tradisce i diritti acquisiti.

Ed i componenti la maggioranza a lui si rivolgevano nelle adunanze tenute, e adesso in Senato, per ribattere tutti gli appunti che egli fa a questa legge.

Dapprima non si è creduto menare buono all'illustre preopinante un principio che egli asserisce assolutamente, cioè che coll'entrare un individuo nella carriera militare acquisti diritti, di modo che ogni variazione che alle leggi militari si faccia è un privare questo individuo dei diritti acquisiti.

Qui si è detto all'onorevole preopinante che per acquistare diritti, bisogna compire tutte quelle fasi, e svolgere tutte quelle condizioni che alla perfezione del diritto una legge impone.

E difatti non si è mai inteso, in materia di legge di pensioni che un impiegato il quale comincia a servire sotto l'impero di essa, la tenda immutabile nel senso, che nel giorno che entra nella carriera la legge gli assicura un diritto. Noi abbiamo detto, e ripetiamo che diritti acquisiti non ce n'è in faccia alle leggi di pensioni militari, se non quando si compie quel novero di modalità e di circostanze che le leggi stesse prefiniscono. Così lungo la carriera di un militare è lasciata la facoltà al Potere Legislativo di mutare le leggi che già esistono senza che si possa mai reclamare ed accusare il Potere stesso di avere offeso i diritti acquisiti.

I diritti si perfezionano colle condizioni poste dalla legge medesima.

Egli accusava questa legge di regionalismo.

Senatore **Mezzacapo**. Io non ho fatto quest'accusa.

Senatore **Caccia**. Ha citato l'esercito meridionale, e mi pareva che questa frase di esercito meridionale potesse dire che la legge ha un riguardo speciale a chi faceva parte dell'esercito meridionale, ma i quadri caratteristici e le notizie, che si sono avute, provano che degli ufficiali, cui sarà questa legge applicata, ve ne sono di tutte le province, che una volta si chiamavano d'Italia, e che adesso non sono altro che l'Italia.

Si ritenga dunque e si creda che questo è un provvedimento, che comprende ed abbraccia tutto l'esercito.

Ha creduto in certo modo l'onorevole Senatore

preopinante di ritenere che questa legge escluda per escludere; ma io mi affretto, e glie ne chiedo scusa, di fargli osservare come in questo egli si contraddice coll'ultima proposta che fece, cioè di estendere da un anno a 18 mesi gli effetti di questa legge.

Che cosa si vuol fare con ciò? Si vuole che in questo tempo ci possa essere un modo di sperimentare tutti gli Ufficiali, i quali potrebbero in appresso, per causa di non idoneità si morale che fisica, venire esclusi dal servizio; e siccome si credeva anche dall'onorevole preopinante che il termine di un anno fosse poco per far questa prova, lo si volle allargato a 18 mesi, dopo i quali verranno esclusi coloro che non hanno dato di se stessi sufficiente prova di capacità lungo questo periodo, per cui la presente legge esclude solo in questo senso, e non esclude per escludere, l'esclusione unicamente....

Senatore **Mezzacapo**. Domando la parola.

Senatore **Caccia**,... essendo secondo i meriti, e secondo la prova, che questi ufficiali daranno entro 18 mesi; poi compariranno davanti ad una prima Commissione, e poi davanti ad una Commissione superiore (per cui vi sarà, per così dire, il doppio grado di giurisdizione) la quale dirà l'ultima sua parola sul destino loro.

Questo è ciò che in replica all'onorevole Collega io ho creduto rassegnare, in ordine a quanto da lui si sospetta sulle tendenze di questa legge.

L'onorevole Collega è venuto dicendo che questa è una legge di scarso favore per certi ufficiali, ma che è informata ad ingiustizia per altri.

Io lo prego di ricordare che la legge del 1852 aveva già autorizzato il Potere Esecutivo a fare quello che gli diamo licenza di fare oggi, e lo poteva fare per l'art. 11 verso i militari in aspettativa e per l'art. 25 verso i militari in attività; se non che non curò mai il Potere Esecutivo di fare quel tale Decreto Reale che doveva fissare i modi di esecuzione; Decreto Reale che sarebbe stato emesso senza le guarentigie che ora si sono previste, senza il doppio grado di giurisdizione che ora si è accordato; ed allora io domando: se questa posizione esisteva, se la legge vi era, se applicando questa legge si sarebbero avuti effetti molto gravi, si dirà che ora che siamo venuti a farli uscire dal diritto comune, non sarà questa legge di assoluto favore? Ma questo è il meno.

L'onorevole preopinante si è lagnato della magra e scarsa maniera come ora si rimirano questi servizi de' venturi riformati; ma io domando, o Signori, se tutti gli altri ufficiali dell'esercito italiano non hanno avuto occasione, come quelli che sono entrati in esso nel 1859, di trovarsi a fronte col nemico e di combattere le battaglie nazionali? Io non so che dal 1859 in poi si fossero fatte prove diverse da quelle che si sono fatte al 49 e al 54, sono tutte battaglie che si sono vinte o perdute, dunque il merito è lo stesso. Perchè dunque fare una disposizione di ricompensa speciale

a quelli che sono entrati nel 1859, e non estensibile a quelli del 49 e del 1854: il servizio è lo stesso, dunque io dico che, guardata la cosa in questo senso, non vi è ragione di accusare questa legge come legge di scarso favore. Ma qui sorge il preopinante a dire che le leggi che avete attualmente in vigore, non avete mai saputo porle in applicazione e che dovrebbe ancora durare lo stesso stato di cose.

Io accetto con riserva questa proposizione, e dico sempre che le leggi attuali avevano il mezzo di farla finita, e di farla finita più bruscamente: ma se volete finirla meno bruscamente, fatelo. Così quando lo fate in modo che ad uno che ha più di 8 anni di servizio militare, ma meno di venti anni, si venga a dare un assegno che dura tutta la sua vita, voi crederete, o Signori, che questo non sia un favore? Nè questo è tutto: io bramo che sia fatto il paragone fra quelli che sono usciti e quelli che esciranno, e vedrete come è grande il favore che fate a questi ultimi con questa legge. E poi, o Signori, non saprei se non fosse un favore quando ad un militare il quale non ha servito che 10 o 12 anni e diventa non idoneo, si voglia fare una posizione più favorevole di quella che per la legge comune soltanto poteano pretendere coloro che avevano più di 20 anni di servizio.

Queste erano adunque le ragioni giuridiche, e niente affatto politiche per cui la maggioranza dell'Ufficio Centrale adottava le disposizioni contenute nella legge che ora abbiamo per le mani.

Io mi sarei astenuto da dare queste spiegazioni, ma una volta che vi fui obbligato dall'onorevole Collega, ho creduto mio dovere esporle al Senato.

Senatore Mezzacapo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mezzacapo. L'onorevole mio Collega mi attribuisce idee affatto diverse da quel che ho detto. Io non fo questione di regione; ho parlato dei vari ufficiali che nel 59 hanno preso servizio, ed ho dovuto designare i servizi da essi resi; e siccome quegli ufficiali erano ripartiti in diversi eserciti, non poteva nominarli in massa; bisognava che li classificassi nel luogo dove si trovavano: non nomino l'esercito meridionale o quello dell'Emilia come qualche cosa di regionale; li nomino solamente per dire quali sono i servizi da essi prestati.

I servizi poi del 1848 e 49, chi dice che siano minori di quelli del 1859? certo non l'ho detto io. Gli ufficiali entrati nell'esercito italiano, qualunque altro servizio avessero reso precedentemente al 1859, sono entrati tutti per la medesima porta e vanno tutti nella stessa classe. Ecco perchè era inutile parlare del 48 e 49, perchè quei medesimi ufficiali che nel 1848 e 1849 hanno resi dei servizi, li hanno resi anche nel 1859 quasi tutti, pochi eccettuati.

Ho toccato degli eserciti del 59, perchè parlando di essi, io li comprendeva tutti.

L'onorevole preopinante si preoccupa degli anni di

servizio. Vorrei domandare se tra un servizio di grande importanza compiuto in pochi mesi (come quello di rendere possibile l'unità d'Italia), ed i servizi resi in quartiere ed in piazza d'armi per 30 anni vi sia paragone possibile? E dico a disegno servizio di quartiere o di piazza d'armi, senza parlare delle campagne, perchè basta solo avere percorso 30 anni in quartiere ed in piazza d'arme per aver diritto alla pensione di ritiro.

Ci sono dei servizi che non si contano ad anni, ma si pesano.

Io dico ed affermo che tal sorta di servizi è siffattamente speciale, è talmente grande, da non potersi paragonare a nessuno di quelli comuni.

Il mio onor. Collega dice che io sono in contraddizione perchè ho approvato, anzi perchè ho proposto che il termine fosse di 18 mesi anzi che d'un anno.

Qui gli fo osservare che si vede invece la conseguenza del mio operare. Io credo che non si possa con giustizia decidere sulla sorte di un uomo senza le due condizioni, di retribuirlo come merita, e di assicurare bene il giudizio che si fa su di lui.

Ora, mi pareva insufficiente il termine di un anno accordato per poter giudicare rettamente tanti ufficiali, ed ho creduto bene di proporre quell'aumento di tempo come un temperamento nel mio senso, ma con questo non intendevo di accettare la legge: non potendo ottenere il buono, ho cercato di diminuire gli effetti del male.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Il Senato mi permetterà in questa discussione, di prendere la parola, inquantochè io ebbi l'onore di essere il Relatore della legge presentata nella scorsa Sessione sull'ordinamento dell'esercito; e siccome la legge di cui si tratta attualmente non è che la riproduzione del 3° articolo di quella, io mi credo in dovere di rispondere agli appunti dell'onorevole Senatore Mezzacapo, giacchè la Commissione di cui io faceva parte credette ad unanimità di accettare l'art. 3 come un beneficio fatto a quegli ufficiali che si trovavano nella condizione di dover essere riformati; anzi devo di più notare che quella legge era stata di già approvata dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione anzidetta non vedeva in tutto ciò che una semplice questione essenzialmente militare e nullamente politica, come sembra pure all'onorevole Mezzacapo di considerarla.

Si tratta di vedere se il Governo deve conservare nell'esercito gli ufficiali i quali non sono atti al servizio, e perciò non è il caso di parlare di ricompense politiche.

L'onorevole Senatore Mezzacapo sembra accusarci di ostracismo.

Senatore Mezzacapo. Questo non è esatto.

Senatore Menabrea.... Ma quando dice che questa legge si applica agli ufficiali che appartenevano

all'esercito meridionale, o dell'Emilia, è un'accusa indiretta contro coloro i quali non avevano l'onore di appartenervi, e che hanno creduto però di votare in favore dell'anzidetto art. 3.

Ora, io ricorderò al Senato che la Commissione più volte accennata, della quale io era Relatore, era composta nel modo seguente: generali Pastore, Cialdini, Medici, Menabrea, Angioletti, e Senatori Cavalli e Cantelli. Il Senato quindi vede che non una sola provincia dello Stato, ma tutte le provincie erano rappresentate in questa Commissione, e che non vi erano solamente ufficiali di una sola parte dell'esercito, dell'antico esercito subalpino, ma ufficiali di tutti i varii eserciti che hanno concorso a costituire l'esercito italiano.

In conseguenza io credo che sarebbe una cosa ingiusta il far ingenerare indirettamente il sospetto che la Commissione avesse voluto fare un ostracismo contro una classe di ufficiali a fianco dei quali tutti hanno combattuto. Posso assicurarlo, che non c'è veruna diversità tra gli ufficiali che compongono l'esercito, qualunque sia la loro provenienza; e basta che siano buoni militari, che servano lealmente il Re e la patria, tutti sono egualmente stimati ed amati senza distinzione di sorta. In conseguenza io respingo per parte mia, e credo anche in ciò di essere l'interprete degli altri membri della Commissione, respingo, dico, ogni appunto di parzialità contro una categoria di ufficiali dell'esercito.

Non ripeterò gli argomenti che ha svolto l'onorevole Cacca, e che rispondono efficacemente alle osservazioni fatte dall'onor. Mezzacapo; egli ha accennato come gli ufficiali che saranno colpiti da questa legge sono di tutte provenienze, ed appartengono tanto alle provincie dell'Italia Superiore che a quelle del Centro ed alle Meridionali.

D'altronde, lo ripeto, qui non si tratta di fare una legge politica, ma sibbene di fare una legge militare per riformare quegli ufficiali che non possono essere utilizzati nell'esercito.

Le questioni di giustizia e di convenienza non sfuggirono neppure alla prima Commissione, anzi ne fu altamente preoccupata; e per questo motivo essa prescrisse delle condizioni atte a tutelare gli interessi di quei militari e rendere più mite l'applicazione della legge proposta. Le leggi tuttora in vigore danno al Ministro la facoltà di collocare in riforma gli ufficiali che non sono atti al servizio; ma queste leggi sono dure assai, mentre quella presentata ha per iscopo di migliorare la condizione che sarà fatta a questi ufficiali.

La prima Commissione aveva insistito per ottenere maggiori garanzie in favore dei medesimi; epperò io ho creduto di dover dire queste poche parole per respingere dalla prima Commissione i non meritati rimproveri che emergono dalle parole del Senatore Mezzacapo.

Io credo anche in questo caso di essere interprete dei miei Colleghi, i quali certamente furono tutti ani-

mati dai sentimenti più benevoli per gli ufficiali che debbono essere colpiti da questa legge, la quale dalla massima parte di essi era, lo posso dire, aspettata.

Senatore **Mezzacapo**. Domando la parola.

Presidente. Io non le dovrei accordare la parola senza la permissione del Senato, avendo ella parlato già 4 volte.

Senatore **Mezzacapo**. È per un fatto personale.

Presidente. Se è per un fatto personale, ha la parola.

Senatore **Mezzacapo**. Le questioni si portano sempre su di un terreno che non è il mio.

Presidente. La prego di attenersi al fatto personale.

Senatore **Mezzacapo**. Mi si attribuiscono intenzioni che non sono le mie, e difatti quando io ho citato gli esempi di quegli ufficiali, ripeto, non ho voluto niente affatto distinguere regioni, e non so perchè mi si voglia trarre a forza su di un terreno che non è il mio. Io non ho detto che si voleva cacciar via questo o quello: ciò è una supposizione interamente gratuita.

Ho citato quegli eserciti perchè bisognava particularizzare le specie dei servizi che a me sono sembrati più importanti, e che valeva la pena di accennare al Senato perchè potesse decidere se la ricompensa corrispondeva al merito.

Io non ho detto niente affatto che altri avessero intenzione di fare una esecuzione in massa.

Solamente dico che questi giudizi universali sono causa di grandi errori per gli uomini. Soltanto Dio li può fare.

Presidente. Ha la parola il Senatore Pastore.

Senatore **Pastore**. Come l'onorevole Senatore Menabrea ha ricordato al Senato, io ebbi l'onore di far parte della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge per i provvedimenti finanziari nella parte relativa all'esercito. L'Ufficio del Senato al quale appartengo ha voluto anche questa volta eleggermi a rappresentarlo nella discussione dell'attuale progetto di legge; ed io sento il bisogno di dichiarare al Senato la somma mia sorpresa nel sentire che il medesimo progetto possa essere interpretato come una legge draconiana che getterà nella miseria un gran numero di ufficiali i quali hanno ben servito il paese.

Noi anzi l'abbiamo considerata come una legge necessaria sotto il punto di vista militare, e benefica per chi vi andrà soggetto; poichè invece di dar loro il trattamento assegnato dalla legge del 1852, si volle largheggiare, e dar loro un trattamento tale che dimostri la riconoscenza del paese per i servizi che al medesimo hanno prestato.

Dunque, ripeto, è in me immensa la sorpresa nel pudir dichiarare che questa legge getterà nella miseria molti ufficiali che hanno ben meritato della patria.

La necessità di questa legge è a noi dimostrata, dimostratissima fino all'evidenza. Tre o quattro mila ufficiali in eccedenza al numero ch'è necessario, dei

quali una parte si conosce non essere più capace di riprendere il servizio attivo, erano per l'esercito una vera calamità, e lo sono ancora attualmente, mentre sono più di tre mila quelli che rimangono tuttora in aspettativa. Quelli che sono capaci di prestar servizio non possono essere richiamati a termine di legge, la quale accorda loro i due terzi dei posti vacanti, perchè posti vacanti non ce ne sono, ed i non capaci non possono essere richiamati appunto perchè non capaci. Oltre di ciò un numero così considerevole di ufficiali in aspettativa è d'ingombro all'esercito, perchè impedisce che l'avanzamento proceda colla regolarità necessaria. L'avanzamento è lentissimo tutte le volte che succedono riduzioni di quadri, ma un certo procedimento regolare lo deve però avere; però questo procedimento è reso assolutamente impossibile dall'ingombro di questi quadri.

Bisognava adunque provvedere. L'onorevole Ministro Bertolè-Viale presentò un progetto di legge alla Camera dei Deputati a questo scopo, ma non poté quel progetto essere discusso. L'onorevole Ministro Govone presentò il secondo progetto di legge per provvedimenti finanziari, fu approvato dalla Camera dei Deputati, fu esaminato e studiato dalla Commissione del Senato, ma non poté essere nè discusso nè approvato.

È dunque la terza volta che questo progetto di legge, che io chiamo paterno, viene portato davanti ai legislatori, ed io credo che sia veramente il caso di adottarlo, mentre, come vedrete dal seguito degli articoli, esso provvede nel tempo stesso a liberare l'esercito, dirò così, da una pletera che ha d'ufficiali, e a provvederli di un miglior trattamento di quello che avrebbero se fosse il Ministero lasciato libero di applicare la legge del 1852.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Non intendo continuare nella discussione generale nella quale sono rientrati i precedenti oratori, ma solamente dichiarare che io mi associo intieramente a quanto hanno detto gli onorevoli Senatori Cacca, Menabrea e Pastore, ed aggiungerò che l'impressione a me fatta dal discorso dell'onorevole Senatore Mezzacapo è appunto nel senso dell'interpretazione che vi ha dato l'onorevole Senatore Menabrea.

Il discorso dell'onorevole Senatore Mezzacapo mi ha lasciato credere che egli ravvisasse che questa legge fosse stata fatta essenzialmente per colpire una data categoria di ufficiali. Posso assicurare il Senato che il punto del quale ci siamo soprattutto preoccupati in questo affare, tanto io quanto i miei predecessori è che la legge non avesse un carattere speciale, ma assolutamente generale, che non facesse distinzioni di sorta tra i nati in Piemonte ed i nati in Lombardia, nel Napoletano od in Sicilia, tra quelli che combatterono le patrie battaglie nell'esercito Piemontese e quelli che le hanno combattute nell'esercito del-

l'Emilia, o nell'esercito meridionale; che fosse insomma egualmente applicabile per tutti e per tutto.

Non è qui compito del Potere Legislativo di determinare compensi speciali, per servizi speciali. I compensi da darsi sono quelli già stabiliti dalla legge. La legge prescrive che ogni campagna di guerra si calcoli, a chi vi prese parte, come un aumento di un anno di servizio; e quello che determina la legge, è ciò di cui si deve tener conto nell'applicarla. Questa legge fu studiata, discussa, e posta in vigore da più e più anni, e difficilmente sarebbe suscettibile di perfezionamento. Quelli che resero servizi speciali già ne ebbero in generale il meritato compenso, l'ebbero però in altra maniera; e l'onorevole Senatore Mezzacapo può far lui stesso testimonianza, che tanto nelle posizioni speciali, quanto negli avanzamenti, se ne è tenuto conto; e credo che l'Italia non sia stata verso di loro ingrata.

Se si trattasse di un compenso pecuniario, a questo fine credo che vi avrebbero il maggiore diritto quelli che, dopo aver combattuto in Lombardia, in Sicilia, nel Napoletano, tornarono alle loro antiche occupazioni, lasciando il servizio militare, che avevano intrapreso unicamente per le circostanze imperiose della patria.

La legge che ora si discute, non è fatta per tener conto dei servizi speciali ed eminenti; è una legge, come tutte le altre leggi di pensioni, che considera l'individuo dal giorno in cui è entrato in servizio sino a quello in cui lo abbandona, e ne lo remunera in proporzione.

Del resto, non so veramente su che si fondino, ed in che consistano le obiezioni dell'onorevole Mezzacapo alla mia proposta, dalla quale ha preso motivo il suo discorso.

Io propongo di aggiungere le parole *in servizio attivo* al capoverso n. 1 dell'articolo 1°, e di togliere invece l'ultimo capoverso dell'art. 3° che dice: « Que- » gli ufficiali di piazza in aspettativa, che non potranno » essere richiamati in servizio attivo (e *attivo* non è » il servizio nelle piazze) perchè giudicati, incapaci di » esercitarne le funzioni per qualsiasi delle cause » accennate nell'art. 1° ». Questi pure dovrebbero essere riformati. Ebbene, invece di fare di questi una specialità, che a me le specialità dispiacciono, propono, mediante l'aggiunta di due semplicissime e chiarissime parole, di abbracciarli nella categoria generale di tutti gli altri.

Nella sostanza non vi ha cambiamento; e non ha quindi ragion di essere la distinzione che si vuol fare, e che io vorrei togliere, appunto perchè inutile.

Quindi, pregherei il Senato di accettare la mia proposta, che del resto è stata anche favorevolmente accolta dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Senatore Errante. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Errante. Mi pare che ci sia accordo nell'idea espressa in questa disposizione, e credo che

l'onorevole Mezzacapo non rifugga dall'adozione di questa legge perchè la trova migliore di quella che esiste.

D'altronde, egli ne fu Relatore, e nella conclusione della sua Relazione sta scritto che la maggioranza dell'Ufficio trova utile e giusta la legge.

Per ciò tutta la divergenza, pare a me, stia in ciò che concerne gli ufficiali di Piazza, cioè se bisogni che siano riguardati inabili al servizio di Piazza, oppure inabili al servizio attivo.

Dalle dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro della Guerra pare che l'idea sia questa, che, ove si tratti di ufficiali i quali possano essere ancora utili al servizio di Piazza, non debbano essere riformati.

Se si è d'accordo in questa intelligenza, ogni dubbio cessa.

Io vorrei però sapere se veramente l'intelligenza è questa, se trattandosi d'ufficiali di Piazza si debba o no tener conto della loro abilità al servizio di Piazza, o al servizio attivo; giacchè se l'articolo riguardasse invece la loro inabilità a questo servizio, allora la questione muterebbe d'aspetto. Questo adunque dobbiamo sapere in modo preciso per conoscere su che cosa dobbiamo votare.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Gli ufficiali dello Stato maggiore delle Piazze, come tutti gli altri, vanno considerati in due posizioni distinte: quelli che sono in servizio effettivo, che cioè realmente servono, e quelli che si trovano in aspettativa.

Quanto ai primi, se riconosciuti idonei al loro servizio attuale, essi vi saranno mantenuti, se no, saranno riformati; e sono contemplati nel N. 2 dell'art. 1, al pari che gli ufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria ed altri in servizio effettivo, e quindi saranno tutti ugualmente trattati a termini della legge.

Quanto ai secondi, cioè agli ufficiali in aspettativa, se fosse approvata la legge nel dettato proposto dall'Ufficio Centrale, e non fosse ammessa la modificazione da me chiesta, succederebbe che essi sarebbero trattati diversamente dai primi.

Infatti, mentre nella presente legge, come nelle analoghe precedentemente presentate, gli ufficiali in aspettativa sono considerati in una posizione inferiore e meno favorevole di quelli in attività di servizio, senza la modificazione da me proposta che cosa avverrebbe? Avverrebbe che un ufficiale di fanteria, di cavalleria e di artiglieria, o dello Stato Maggiore delle piazze, ora in servizio effettivo, il quale non fosse giudicato idoneo al servizio nell'arma alla quale appartiene o nel corpo in cui attualmente si trova, dovrebbe essere riformato, anche quando lo si credesse idoneo al servizio nello Stato Maggiore delle piazze, quando invece gli ufficiali in aspettativa delle stesse armi di fanteria, cavalleria e artiglieria, che fossero giudicati non idonei al servizio attivo in una delle dette armi, ma atti a quello seden-

tario, non sarebbero riformati. Questo diverso modo di trattamento, a me pare che non sarebbe equo.

D'altra parte bisogna considerare che attualmente i posti d'effettività per gli ufficiali dello Stato Maggiore delle piazze sono 45, mentre sono 800 o 900 gli ufficiali dello Stato Maggiore delle piazze in aspettativa. Se quindi, per gli ufficiali in aspettativa bastasse l'idoneità al servizio sedentario, e non si richiedesse, come io propongo, quella al servizio attivo dell'arma dalla quale provengono, ci vorrebbero 2 o 3 secoli perchè quelli soltanto che già appartengono allo Stato Maggiore delle piazze potessero ritrovar posto effettivo.

Presidente. Se non vi sono altre opposizioni, metterò ai voti l'articolo.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Ho chiesto la parola per una semplice osservazione.

Al numero 1° dell'articolo in discussione è detto:

« Gli ufficiali di ogni grado e gli impiegati militari assimilati in disponibilità, ecc., ecc. » e nel n. 2° dell'articolo stesso si legge:

« Gli ufficiali di ogni grado ed arma ed impiegati militari assimilati di grado, i quali ecc., ecc. »

Ora, io domando se non sia conveniente aggiungere anche al numero 1° le parole *di grado* dopo la parola *assimilati*, come appunto è detto nel numero 2°.

Senatore Pastore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pastore. Sarà meglio dire *assimilati di grado*, perchè nell'esercito vi sono gli *assimilati di rango* e gli *assimilati di grado*.

Senatore Chiesi. Allora proporrei che anche nel primo numero dell'articolo 1, siano aggiunte dopo la parola *assimilati* quelle *di grado*.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, si rileggerà l'articolo colle modificazioni proposte, per metterlo ai voti.

Se l'onorevole Senatore Mezzacapo lo richiedesse, si procederebbe per divisione; ma se poi non fa obiezione si passerà alla votazione dell'articolo per intero.

Senatore Mezzacapo. Dal momento che son tutti d'accordo, non faccio obiezioni.

Presidente. Rileggo dunque l'art. 1 colle modificazioni proposte:

« Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge saranno collocati nella posizione di riforma giusta l'art. 25 della legge 25 maggio 1852.

1° Gli ufficiali di ogni grado e gli impiegati militari assimilati di grado in disponibilità od aspettativa, i quali sono giudicati inabili per difetti fisici o per altro motivo di inettitudine alle funzioni del proprio grado in servizio attivo;

2° Gli ufficiali di ogni grado ed arma ed impiegati militari assimilati di grado, i quali sebbene in servizio effettivo all'epoca della promulgazione della presente legge, risultassero dagli specchi caratteristici

e dai rapporti in iscritto inabili a proseguire nel servizio effettivo dell'arma o corpo rispettivo per alcuna delle cause accennate di sopra; ovvero si rendessero inabili nel corso dei 18 mesi per fisica indisposizione. »

Chi approva l'art. 1° così modificato, voglia sorgere.
(Approvato.)

« Art. 2. Apposito Decreto Reale stabilirà le norme colle quali dovrà essere giudicata la inabilità degli ufficiali ed impiegati a cui sieno da applicarsi le disposizioni dell'articolo precedente, e le forme e casi in cui possano essi appellarsi ad un secondo e definitivo giudizio. »

(Approvato.)

« Art. 3. Saranno del pari collocati in riforma senza che occorra la condizione di inabilità al servizio;

» I già Cappellani di reggimento;

» Il personale civile insegnante e religioso degli istituti militari attualmente in aspettativa per l'avvenuta definitiva soppressione delle loro cariche, semprechè dopo avere il Ministro dell'istruzione pubblica fatto quanto può per collocarli nel personale da lui dipendente ciò riesca affatto impossibile. »

Presidente. Si rileggerà anche il capoverso di cui è stata proposta la soppressione per tenerne quel conto che occorrerà nel seguito della discussione. Esso è del tenore seguente:

« Quegli ufficiali di piazza in aspettativa che non potranno essere richiamati in servizio attivo, perchè giudicati incapaci di esercitarne le funzioni per qualsiasi delle cause accennate nell'articolo primo. »

Senatore Pastore. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Pastore ha la parola.

Senatore Pastore. In nome della maggioranza dell'Ufficio Centrale, e d'accordo anche coll'onorevole Ministro della Guerra noi proponiamo che sia tolto quell'inciso il quale dice: *semprechè dopo avere il Ministro*, con quel che segue.

Noi avevamo con ciò inteso di fare una raccomandazione al Ministro dell'Istruzione Pubblica onde cercasse di utilizzare questi insegnanti nel miglior modo che gli sarà possibile; ma non reputando conveniente che una raccomandazione formi, per così dire, un articolo di legge, ci siamo messi d'accordo per sopprimerla, e proponiamo che l'articolo finisca prima di quelle parole: *semprechè ecc.*

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Il senatore Alfieri ha la parola.

Senatore Alfieri. La dichiarazione fatta testè dall'Ufficio Centrale ha prevenuto il desiderio che io volevo esprimere, quello cioè che non si mantenesse quella parte dell'articolo che ora l'Ufficio Centrale ha dichiarato di convertire in una semplice raccomandazione al Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Presidente. L'onorevole Mezzacapo insiste perchè sia mantenuto l'ultimo capoverso di quest'articolo?

Senatore Mezzacapo. Giacchè tutti gli altri sono d'accordo per sopprimerlo, io non insisto.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro della Guerra ha la parola.

Ministro della Guerra. Giacchè l'Ufficio Centrale acconsente alla mia proposta, mi pare che sarebbe il caso di riprendere l'art. 4. del progetto ministeriale, che ora diventerebbe 3° giacchè togliendo quest'alinea per le ragioni già dette, ed eliminando inoltre quell'inciso, a cui accennava il Senatore Pastore, si ritorna precisamente alla proposta ministeriale.

Presidente. L'Ufficio Centrale consente di riprendere il testo ministeriale?

Senatore Pastore. Perfettamente.

Presidente. Si leggerà dunque il testo primitivo del progetto del Ministero, che è del tenore seguente:

« Saranno del pari collocati in riforma senza che occorra la condizione di inabilità al servizio i già Cappellani di reggimento ed il personale civile insegnante e religioso degli istituti militari, attualmente in aspettativa per l'avvenuta definitiva soppressione delle loro cariche. »

Pongo ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 4 così concepito:

« Agli individui collocati in riforma in forza degli articoli precedenti, verrà concesso il seguente trattamento:

» a) A quelli che contano meno di otto anni di servizio una gratificazione eguale ad un anno di paga per il loro grado di attività.

» b) A coloro che contano non meno di otto anni di servizio una pensione vitalizia pari a tante quote del *minimum* della pensione di ritiro del grado rispettivo quanti sono gli anni di servizio prestato; ovvero quelli dei quali essi superano l'anno 26 di età nell'atto del loro collocamento in riforma.

» La scelta tra l'uno o l'altro modo di determinare la pensione vitalizia è lasciata all'ufficiale o assimilato di grado collocato in riforma, purchè però non abbia mai ad eccedere il *minimum* di quella di ritiro del proprio grado.

» Alla pensione di riforma di cui al capoverso b sarà aggiunta la quota corrispondente al numero delle campagne di guerra fatte, computandole a termini della legge 27 giugno 1859 e di quella 19 luglio 1857.

» Soltanto alle vedove ed agli orfani dei riformati che sono nella condizione, che se fossero riformati con la legge ordinaria vigente vi avrebbero diritto, sarà rivertibile la pensione vitalizia suddetta. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore Caccia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Caccia. A questo articolo io propongo però due riforme di locuzione: La prima è la seguente: dopo le parole: « A quelli che contano meno di

otto anni di servizio una gratificazione uguale di un anno di paga per il loro grado di attività » bisogna aggiungere *in servizio effettivo*. Propongo pure un'altra correzione al terzo inciso. Alle parole « la scelta tra l'uno o l'altro modo di determinare la pensione è lasciata all'ufficiale o assimilato di grado collocato in riforma ecc. » io aggiungerei: *tuttavia la pensione vitalizia non potrà mai eccedere il minimum di quella di primo grado*. Oltre questo piccole correzioni di redazione, io sono in obbligo di pregare il Senato a prestarmi la sua attenzione per un'altra riforma a questo art. 4; nè vi sorprenderà che io prenda la parola, benchè solo, per questa riforma, perchè l'Ufficio Centrale può farmi testimonianza che quando si è venuto all'aggiunta di cui ora discorrerò, io mi trovavo assente, e quindi non ho potuto discuterla.

Si è creduto di concedere una pensione vitalizia a colui che ha più di 8 anni e meno di 20 anni di servizio: tale disposizione è presa dalla legge comune, ma con estensione, perchè la legge comune da 8 a 20 anni non dà altro che un assegno temporaneo che durava per la metà del tempo di servizio. Ed è qui il gran favore che si è fatto, giacchè la disposizione che si fa dalla legge comune per quelli che servono da 20 a 30 anni è estesa a coloro che servono da 8 a 20 anni. Però qui trovo una novità, trovo dischiusa un'altra via di remunerazione, ed è questa, che si fanno prendere per fattori del calcolo non già gli anni di servizio, ma gli anni dell'individuo che si svolgono dopo il 26 di età. Io capirei questa disposizione quando il Senato entrasse nelle viste dell'onorevole Senatore Mezzacapo, il quale movendo dal concetto che bisogna dare una remunerazione la quale avesse un tipo speciale, voleva fare questa novità e appunto per questo cominciò a dire che ad un uomo, il quale avesse lasciato la sua carriera ordinaria per entrare in quella della milizia, si debba tener conto di questo abbandono della propria professione per dedicarsi alla vita militare, e per questo l'età diventava un che di eguale al servizio effettivo.

Ma se il Senato, lungi dal fare una legge informata a concetti politici, versa a codificare de' provvedimenti meramente transitorii, il nuovo tipo di remunerazione come l'onorevole Collega lo vorrebbe, non ha luogo. Al postutto io ritengo che in ciò vi fosse dell'esagerazione di ricompensa, giacchè un solo esempio ho trovato nella legge delle pensioni riguardo al calcolo dell'età di un impiegato, ed è appunto per i professori di università e per gli ingegneri delle scuole d'applicazione. Per questa gente si è detto che se hanno cominciato la loro carriera a 35 anni, il tempo dell'effettivo servizio sarà accresciuto di 1/5 appunto perchè tardi entrarono nel servizio pubblico. Ma se si volesse trasportare nel servizio militare questo principio, io lo troverei esagerato quando lo si volesse far muovere dalla età di 26 anni. Gli anni 26 sarebbero

stati menzionati bene per indicare il fine del servizio di leva, ma non mai il ritiro da una carriera, non mai un abbandono della propria professione. A 26 anni i giovani sentono le passioni del tempo e del luogo, e quindi la carriera militare si accetta senza tanto disagio e sacrificio. Ciò ritenuto, sarebbe egli giusto che con tanta novità si venga ora per la prima volta a disporre venisse valutato come un titolo di remunerazione quello di essere entrato al servizio militare fittiziamente a 26 anni, e così la differenza fra questi, e la vera età in cui si assunse la carriera valga siccome servizio effettivo? E quanto non riesce insolita tanta innovazione nel servizio militare?

Io non accetto quindi questa innovazione. Ma se la si crede necessaria, si riduca almeno a un termine di anni che si avvicini a qualche altra eccezione che vi sia nelle altre leggi. Giacchè io farò il seguente conto al signor Ministro: abbiamo nei militari moltissimi che hanno il vantaggio di calcolare per servizio il tempo passato nella destituzione politica; si figuri dunque che al 1848 abbia preso le armi un uomo di 40 anni; ebbene, quest'uomo dal 48 ad oggi avrebbe 22 anni di servizio, ma siccome entrò a 40 anni, bisognerà tornare adietro e dargliene 14 per arrivare ai 26. Così si riterrebbe a quest'uomo una carriera di 26 o di 27 anni, e ciò senza aver adempiuto quello che un altro nella carriera normale avrebbe dovuto prestare incontrando le stesse vicende e gli stessi pericoli.

Parmi adunque che le conseguenze, che porterebbe l'applicazione di quest'articolo, sarebbero così gravi da metterci in pensiero, e credere che ove si voglia mantenere ed aprire questa nuova strada di ricompense, si facesse con una certa moderazione da non portare un divario così sensibile nel sistema generale della ricompense.

Io perciò desidererei sentire dal signor Ministro se esso insiste nelle sue proposte, o se invece, facendo la più benevola accoglienza alle mie idee, volesse accettare una modificazione solamente per gli anni che io da 26 porterei a 35.

Presidente. Do la parola al signor Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Anzitutto debbo osservare che quest'articolo è stato redatto di concerto fra l'onorevole Senatore Mezzacapo ed il Ministero.

Venne fissato il 6° anno di età perchè la legge sul reclutamento stabilisce che, passata quest'età, nessuno più possa intraprendere il servizio militare.

Si considerò altresì che vi sono molti individui i quali nel 48, 59 e 60, sebbene di età avanzata (sempre relativamente a quella stabilita per l'ammissione al servizio militare), per spirito di patriotismo corsero ad arruolarsi.

Ora, conveniva pure aver riguardo a questi individui e in qualche modo compensarli, dal punto di vista politico, dei sacrificii che in quelle occasioni essi hanno fatto nell'interesse della Nazione.

È appunto per accordare loro un s'fatto compenso che si è stabilito di computare il servizio dai medesimi prestato come se lo avessero incominciato all'età massima stabilita dalla legge, cioè a 26 anni.

D'altronde questo speciale favore non porta una notevole differenza riguardo all'ammontare delle pensioni, perchè (sebbene non si possa fare alcun calcolo approssimativo, non conoscendosi a quanti nè a quali l'articolo si dovrà applicare) si può dire fin d'ora che non saranno poi molti coloro che ci guadagneranno.

Sta in fatto che vi sono alcuni ufficiali che assunsero il servizio militare nel 1848 avendo 40 anni di età, per cui al giorno d'oggi avrebbero 22 anni di servizio e 62 anni di età, e sarebbero di conseguenza riformati con 22 anni di anzianità di servizio, vale a dire con 22 trentesimi.

Ora invece, colla disposizione particolare proposta, cotesti ufficiali sarebbero trattati come se realmente avessero 30 anni di servizio, ed ammessi a fruire del *minimum* della pensione del grado rispettivo. Vi guadagnerebbero dunque 8 anni di servizio, o meglio 8 quote di pensione.

Ma per renderci ragione di questa disposizione poniamo il caso di due individui che abbiano assunto il servizio nel 1840, l'uno a 20 anni d'età, l'altro a 40, e che ora entrambi dovessero essere riformati perchè non idonei a proseguire nel servizio. Il primo avrebbe ora 42 anni d'età e sarebbe collocato in riforma con 22 quote del *minimum* della pensione di riposo; l'altro avrebbe 62 anni di età, e riceverebbe l'intero *minimum* della pensione.

È vero che vi ha una diversità di trattamento — non grande però; — ma, e non sono bene diverse le circostanze dell'uno e dell'altro? Quello che ha 42 anni potrà ancora procurarsi qualche occupazione produttiva; quegli invece che ha 62 anni, lo potrà assai più difficilmente.

D'altro canto, tenendo conto delle probabilità per l'Erario di pagar più o meno lungamente l'una e l'altra di queste due pensioni, è evidente che all'Erario costerebbe più quella del primo che non quella del secondo.

Difatti, se per quello di 62 anni la probabilità di vita sia di 15 anni, per quello di 42 sarà di 35; e l'Erario finirà per pagare a questo assai più che all'altro.

Dunque anche sotto il punto di vista finanziario, la differenza di trattamento sembra giusta. Ma come ho detto, è poi tanto più giusta, in quanto che per circostanze politiche, ci sono casi speciali di cui non si può a meno di tener conto. Per esempio, vi sono pochi, ma pur ve ne hanno, che presero servizio nel 1859 e nel 1860 all'età di 45 e 50 anni, e che bisognerà riformarli perchè non sono più idonei al servizio, appunto per l'avanzata età, e sarebbero riformati con 11 o 12 anni di servizio, e quindi verrebbero ad avere una pensione piccolissima. Invece con la pro-

posta disposizione conseguirebbero la pensione che spetterebbe a quelli con 25 anni di servizio, se subalterni, con 30 se di grado superiore.

In quanto alla proposta definitiva dell'onorevole Senatore Caccia, io me ne rimetterei anche all'Ufficio Centrale se credesse invece di 26 anni di portarli a 30 o 35.

Eppurò, se il Senato lo credesse, si potrebbe rimandare questo articolo all'Ufficio Centrale perchè lo esaminasse di nuovo.

Senatore Amari, Prof. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari, Prof. Se si deve rinviare quest'articolo all'Ufficio Centrale, desidero che si faccia una modificazione di forma ch'io credo necessaria, perchè nel paragrafo terzo si dice: « A coloro che contano » non meno di otto anni di servizio una pensione vi- » talizia pari a tante quote del *minimum* della pen- » sione di ritiro del grado rispettivo quanti sono gli » anni del servizio prestato; ovvero quelli dei quali » essi superano l'anno 26.° di età nell'atto del loro » collocamento in riforma. »

Veramente si capisce che cosa vuol dire questo articolo, ma con gran difficoltà, poichè manca di chiarezza. Siccome lo si deve rimandare all'Ufficio Centrale desidererei, come diceva, che si redigesse in una forma più chiara.

E poichè vi si metterà la mano a riformarlo, farò ancora notare che si potrebbe ritoccarlo sotto un altro riguardo.

Alla lettera a) si tien conto di militari che contano meno di 8 anni di servizio, e alla lettera b) di quelli che contano non meno di otto anni di servizio, ma di quelli che contano otto anni precisi di servizio, non si fa parola. Eppure, a parer mio, anche di questi si dovrebbe far cenno.

Presidente. Pregho il signor Relatore dell'Ufficio Centrale a dichiarare se accetta il rinvio dell'articolo per essere riordinato, tenendo anche conto del desiderio testè espresso dall'onorevole Senatore Amari.

Senatore Caccia. L'Ufficio Centrale acconsente.

Presidente. L'articolo sarà dunque rinviato all'Ufficio Centrale.

Il seguito della discussione di questo progetto di legge è rimandato alla tornata di giovedì venturo.

L'ordine del giorno sarà il seguente:

Alle ore 2 seduta pubblica per le interpellanze dei Senatori Bixio e Amari, prof., la prima sul commercio internazionale-marittimo, e l'altra sulla conservazione di un monumento a Palermo.

In secondo luogo, il seguito di questa discussione.

Successivamente, rimanendo tempo, riunione in comitato segreto per la contabilità interna del Senato e per altre disposizioni di servizio interno.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge: uno per incarico avuto dai Ministri delle Finanze e di Agricoltura e Commercio, e relativo ad una convenzione colla Società Adriatico-Orientale; e l'altro a nome mio per chiedere che il Governo sia autorizzato a conservare

fino a tutto l'anno 1872 il Tribunale Supremo di Guerra in Firenze.

Presidente. Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).